

Accordo per l'erogazione del servizio di Polo telematico per la connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali e con l'Archivio Nazionale per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche.

**TRA**

**Automobile Club d'Italia – Ente Pubblico non economico**, con sede in Roma, Via Marsala, n. 8 - Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001 - in persona di Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945 nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Roma ed avente i poteri per la firma del presente Accordo (d'ora innanzi, ACI)

**E**

**Easy Drive** con sede legale in Torino, Corso Giovanni Agnelli 200 - Numero REA TO-812702, Codice Fiscale e P. IVA 06792900018, capitale sociale Euro 10.400,00 interamente versato, rappresentata dall'Amministratore Delegato - Dott. Massimo Dallara nato a Torino il 02/11/1964 – e domiciliato per la carica presso la sede di Easy Drive S.r.l. ed avente i poteri per al firma del presente Accordo (d'ora innanzi, Easy Drive)

D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti" o, singolarmente, "la Parte".

**PREMESSO CHE**

- l'ACI, Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro a base associativa, rientra fra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse di cui alla tabella IV allegata alla legge 20/3/75 n. 70 ed è l'unico Ente istituzionalmente preposto ad attivare, nei confronti della generalità dell'utenza automobilistica, ogni forma di assistenza automobilistica collaborando, a tal fine, con la pubblica amministrazione e gli operatori del settore per la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo della mobilità e alla gestione dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche;
- l'ACI dispone dell'organizzazione, delle strutture informatiche e delle conoscenze tecnologiche per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente Accordo, avendo, tra

l'altro, sviluppato il prodotto "Gestione Flussi" per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche e la rete telematica necessaria per la sua gestione;

- l'ACI ha stipulato accordi con alcune Regioni e Province Autonome per la gestione dell'archivio tributario e per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
- Easy Drive svolge servizi nel campo della motorizzazione civile e commerciale, in particolare, curando l'esecuzione delle pratiche automobilistiche, con specifico riferimento all'ambito dei Gruppi FCA e CNHI, ed è autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni disponendo di varie unità locali in Italia;
- Easy Drive ha richiesto ed ottenuto dalla Regione Piemonte l'autorizzazione per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
- E' interesse di ACI rendere i servizi destinati agli automobilisti ed al mercato automotive più efficienti e maggiormente accessibili all'utenza;
- Con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare le modalità di acquisizione, da parte di Easy Drive, dei servizi di Polo Telematico per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche, ai sensi del Decreto Ministeriale 13 settembre 1999;

Tutto quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1. Premesse e Allegati**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allegano all'Accordo:
  - 1) Manuale di utilizzo della procedura "Gestione Flussi"

#### **Articolo 2. Oggetto**

1. Con il presente Accordo le Parti disciplinano l'erogazione dei servizi di seguito indicati:
  - i. fornitura da parte di ACI a Easy Drive dei servizi di polo telematico per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche, come infra meglio specificata;
  - ii. connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali – affidati alla gestione di ACI o ad esso collegati telematicamente – e residualmente con l'archivio nazionale, strumentali all'attività di riscossione massiva delle tasse automobilistiche.
  - iii. utilizzo da parte di Easy Drive dell'applicativo ACI per la riscossione massiva denominato "Gestione Flussi".
2. Per riscossione massiva si intende la riscossione effettuata esclusivamente per flotte appartenenti alla medesima persona fisica o giuridica con medesimo codice fiscale o partita IVA, costituite da almeno 15 veicoli, avvalendosi esclusivamente della procedura "Gestione Flussi" messa a disposizione da ACI.
3. Ogni altra attività, adempimento, onere od obbligazione verso qualsiasi soggetto pubblico o privato non compresa nei precedenti commi 1 e 2 derivante dall'attività di riscossione, dall'autorizzazione regionale o provinciale all'esercizio dell'attività di riscossione e consulenza automobilistica, dalle leggi, regolamenti e direttive provinciali,



regionali e statali, ricade nella competenza e nella responsabilità unica ed esclusiva di Easy Drive.

4. La proprietà esclusiva dell'applicativo "Gestione Flussi" è di ACI. L'utilizzo da parte di Easy Drive dell'applicativo "Gestione Flussi" non costituisce in nessun caso presupposto o titolo per la maturazione del diritto di uso o di proprietà sullo stesso.

**Articolo 3. Fornitura del servizio di polo telematico per la riscossione massiva: Obblighi delle Parti – Corrispettivi e Modalità di pagamento – Riversamento delle somme incassate.**

### **3.1 Obblighi di Easy Drive**

a) Per garantire la regolare attivazione del servizio di pagamento delle tasse automobilistiche, Easy Drive si impegna:

- i. a provvedere, a propria cura e spese, all'attivazione e all'aggiornamento dei propri sistemi informativi, per l'utilizzo *software* deputato a gestire la riscossione;
- ii. a conseguire le singole autorizzazioni regionali o provinciali per l'autorizzazione alla riscossione, in ottemperanza alle prescrizioni di legge provinciali, regionali e statali;
- iii. rendicontare ad ACI su base trimestrale il dettaglio delle richieste di pagamento andate a buon fine, ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto ad ACI per la fornitura dei servizi oggetto del presente Accordo.

b) Easy Drive si impegna a mantenere indenne ACI da ogni conseguenza dannosa ad essa derivante per fatto direttamente imputabile a Easy Drive.

c) Easy Drive è obbligata ad informare ACI con immediatezza di ogni comunicazione ricevuta dal titolare della tassa automobilistica che abbia riflesso sull'autorizzazione alla riscossione. In caso di avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione alla riscossione, notificata dal titolare del tributo ad Easy Drive, per tutte le riscossioni effettuate da Easy Drive in connessione con il Polo Telematico ACI successivamente alla predetta comunicazione, Easy Drive manleva ACI da qualsiasi responsabilità.

d) E' fatto espresso ed assoluto divieto di modificare o alterare i dati comunicati da ACI per ogni singola operazione di riscossione e di modificare o variare, anche nella sola disposizione grafica, senza la previa autorizzazione di ACI, i dati contenuti nelle ricevute di pagamento rilasciate ai contribuenti dal sistema.

e) La violazione del comma precedente da luogo alla immediata sospensione del Servizio di Polo telematico fino al ripristino delle condizioni di operatività richieste, anche senza preavviso e fatto salvo il diritto di ACI alla risoluzione dell'Accordo ed al risarcimento dei danni.

f) Agli effetti del presente Accordo l'erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica massiva, potrà avvenire, da parte di Easy Drive per la sede di Torino, Corso Orbassano 367.


### **3.2 Obblighi di ACI**

a. Per garantire il corretto calcolo dell'importo della tassa automobilistica ed il corretto aggiornamento degli archivi, ACI si impegna:

- i. nel caso in cui siano gestiti da ACI, ad utilizzare e ad interagire con gli archivi/ruoli regionali/provinciali della tassa automobilistica della singola Amministrazione di competenza del tributo oggetto di incasso e regolarizzazione;
  - ii. nel caso in cui siano gestiti autonomamente dalle Amministrazioni Regionali e ne sia stata autorizzata ad ACI la connessione, ad utilizzare e ad interagire con gli archivi/ruoli regionali/provinciali della tassa automobilistica della singola Amministrazione di competenza del tributo oggetto di incasso e regolarizzazione;
  - iii. in sub-alternativa ad utilizzare l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche gestito dalla SoGei.
- b. ACI si impegna a fornire in risposta alla richiesta di pagamento inoltrata da Easy Drive, l'importo da versare comprensivo delle sanzioni e degli interessi, se e in quanto dovuti; tale comunicazione avviene in modalità esclusivamente *on-line* mediante l'applicativo "Gestione flussi".
- c. ACI si impegna a comunicare per iscritto a Easy Drive qualsiasi evento che possa compromettere la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo. Detta comunicazione dovrà pervenire a Easy Drive, tramite mail, entro e non oltre 2 ore dal verificarsi dell'evento.
- d. ACI si impegna a fornire alle Regioni gli strumenti atti a consentire le opportune verifiche di quadratura contabile e di riconciliazione dei pagamenti, garantendo continuità con gli attuali processi e accordi tra Easy Drive e le Regioni stesse.
- e. ACI si impegna a curare il flusso unico periodico di rendicontazione comunicato da Easy Drive, contenente il dettaglio delle richieste di pagamento andate a buon fine e ad inoltrarne il suddetto alle Amministrazioni competenti nel rispetto delle scadenze dalle stesse definite.
- f. ACI si impegna a mantenere indenne e manlevata Easy Drive da ogni conseguenza dannosa ad essa derivante dal mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo 3.2.

### **3.3 Importo, corrispettivi, modalità di fatturazione e pagamento.**

1. Per la fornitura dei servizi oggetto del presente Accordo, nel rispetto delle vigenti previsioni normative, per ogni singola operazione di incasso del tributo Easy Drive riconoscerà ad ACI un corrispettivo unitario, oltre IVA se ed in quanto dovuta, quale compenso dei costi sostenuti per le attività di cui al precedente articolo 2, di € 0,25.
2. Il corrispettivo unitario, come sopra stabilito, comprensivo di tutte le attività necessarie all'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2, potrà essere oggetto di variazione in caso di variazione del corrispettivo per l'attività di riscossione per gli Studi di Consulenza Automobilistica di cui all'art. 5, comma 1 del DPCM del 25 gennaio 1999 n. 11, come modificato dal DPCM del 12 novembre 2009, n. 186 (GU 23/12/2009 n. 298). Ogni modifica di cui sopra dovrà essere portata alla conoscenza di Easy Drive con un preavviso di 15 giorni.
3. Relativamente al servizio reso, ACI provvederà a fatturare i corrispettivi del servizio oggetto del presente Accordo con cadenza trimestrale.



4. I corrispettivi di cui al comma precedente dovranno essere corrisposti da Easy Drive entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Nel caso in cui tale giorno di scadenza corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

5. Fermo restando, per il resto, quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., in caso di ritardo di pagamento delle fatture oltre 15 giorni dalla scadenza indicata, Easy Drive, riconoscerà ad ACI un interesse di mora pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale (tasso di riferimento), maggiorato di otto punti percentuali. Il tasso di riferimento sarà determinato a norma dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

6. Le fatture, in unica copia, dovranno essere intestate a:

7. Easy Drive srl ed inviate esclusivamente in formato PDF al seguente indirizzo mail: [amministrazione.easydrive@fcagroup.com](mailto:amministrazione.easydrive@fcagroup.com)

8. Sulle fatture dovranno essere indicati: gli estremi di ACI, la data di emissione, il numero di partita IVA, la descrizione della prestazione effettuata, l'importo totale, l'indicazione dell'aliquota IVA ed il relativo ammontare, le modalità ed i termini di pagamento, le coordinate di c/c intestato ad ACI.

#### **Articolo 4. Obblighi di legge**

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste in esecuzione del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva competenza, opereranno in qualità di Titolari autonomi nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 (d'ora in poi Decreto).

2. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite secondo quanto previsto all'art. 30 del citato Decreto.

3. Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, incaricati del trattamento, per tutta la durata del presente Accordo, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente Accordo, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati da uso improprio.

4. I dati raccolti e o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali e dei relativi Allegati tecnici e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

5. Le Parti si impegnano ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli artt. 31 e ss del Decreto e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e di prevenire quindi i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

## **Articolo 5. Cause di risoluzione dell'Accordo**

1. Fatte salve la cause di risoluzione già disciplinate negli articoli precedenti, il presente Accordo potrà essere risolto da ciascuna Parte per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stabilite. In tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente Accordo non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, trascorso il quale, il presente Accordo si intenderà risolto di diritto.

2. Il presente Accordo potrà in particolare essere risolto:

i. in caso di inadempimento prolungato di una delle Parti nella attivazione o erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo. L'inadempimento è definito prolungato quando l'interruzione del servizio è protratta per oltre 15 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della diffida ad adempiere;

ii. in caso di abrogazione o modificazione del tributo o delle sue modalità di incasso. In tal caso l'Accordo potrà essere risolto senza oneri per le Parti;

iii. in caso di revoca della totalità delle autorizzazioni rilasciate nei confronti di Easy Drive dalle Amministrazioni. In tal caso l'Accordo potrà essere risolto senza oneri per le Parti.

3. La risoluzione del presente Accordo, ove ricorrano le condizioni disciplinate nel presente articolo, deve essere fatta valere dalla Parte interessata dandone preavviso all'altra Parte mediante raccomandata a/r, trasmessa con almeno 15 giorni di preavviso ai soggetti ed agli indirizzi indicati nel successivo articolo 9, fatti salvi i tempi tecnici di dismissione del servizio.

## **Articolo 6. Durata e Recesso**

1. Il presente Accordo sarà valido ed efficace dal giorno della sottoscrizione e fino al 31 12 2018 . É escluso il rinnovo tacito.

2. Ogni modificazione della normativa nazionale o regionale/provinciale, o degli accordi tra le Regioni/Province Autonome e ACI, incidente sulla gestione della tassa automobilistica o, semplicemente, sulla gestione del servizio di riscossione, idonea a produrre effetti modificativi dell'Accordo, dà facoltà alle Parti di recedere incondizionatamente dalla stessa, con comunicazione da inviare all'altra Parte, ai soggetti ed agli indirizzi indicati nel seguente articolo 9, con raccomandata a/r e con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere efficacia, fatto salvo il caso in cui gli eventi modificativi impongano un'efficacia immediata o comunque inferiore ai 30 giorni.

## **Articolo 7. Referenti e Assistenza**

1. Le Parti nominano un proprio referente per la gestione dei rapporti e l'esecuzione dell'Accordo nelle persone di:

Per ACI: Claudia Chiappori

Per Easy Drive: Fulvio Pezzo



2. Con separato e distinto atto che determini anche gli eventuali maggiori costi, ACI può erogare, condividendone per iscritto pianificazione, costi e modalità con Easy Drive, corsi di formazione ed addestramento in favore degli operatori Easy Drive preposti all'erogazione e gestione dei servizi di riscossione massiva.

3. ACI attiverà, presso la propria società Aci Informatica, una struttura di supporto tecnico e normativo di secondo livello a favore degli operatori e del servizio di assistenza tecnica di Easy Drive.

#### **Articolo 8. Legge applicabile e Foro competente**

1. Le norme applicabili all'Accordo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in esclusiva al Foro di Roma.

#### **Articolo 9. Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate per iscritto e devono essere inviate, con raccomandata a.r. o con fax, ai seguenti soggetti, indirizzi e numeri di fax:

i) **per Easy Drive:**

Easy Drive srl – Corso Orbassano 367 – 10137 Torino / easy.drive@pec.fcagroup.com

ii) **per ACI:**

ACI - Servizio Gestione Automobilistiche – Via Magenta 5 – 00185 Roma / serviziogestionetasseautomobilistiche@pec.aci.it

2. Ciascuna Parte si obbliga ad informare tempestivamente, ed in forma scritta, l'altra Parte di eventuali modifiche relativamente alle informazioni di cui sopra, successive alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

#### **Articolo 10. Modifiche e Cessione**

1. Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nell'Accordo, ivi inclusa la presente clausola, dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

2. L'Accordo non è cedibile, in tutto o in parte, a pena di nullità

#### **Articolo 11. Rapporti fra le Parti**

1. Il rapporto tra le Parti è tra soggetti contraenti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma e indipendente.

2. Nessuna delle previsioni dell'Accordo deve essere interpretata come intesa a costituire una *partnership* o una *joint-venture*.

3. È escluso che una delle Parti possa, in virtù dell'Accordo, assumere obblighi a carico dell'altra Parte senza il suo preventivo consenso scritto.

**Articolo 12. Ulteriori collaborazioni tra le parti**

1. Le parti con separato atto, previa determinazione dei maggiori costi, potranno stabilire l'attivazione di ulteriori servizi di informazione fiscale preventiva per i clienti Easy Drive: sulla scadenza del tributo e su altri oneri od obbligazioni riguardanti il veicolo o il suo utilizzatore o proprietario.

**Articolo 13. Disposizioni finali**

1. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole dell'Accordo dovessero risultare nulle in tutto o in parte, l'Accordo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

2. L'Accordo è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del DPR 642/1972.

Roma, \_\_\_\_\_

26/06/2016

Per ACI \_\_\_\_\_

Per Easy Drive \_\_\_\_\_